

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2018 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 131.178.038

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO DL23 2020 ART 13M CON GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

IL MUTUO CHIROGRAFARIO DL23 2020 ART 13M CON GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA è il finanziamento (o anche "mutuo") dell'importo massimo di 30.000 euro con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, destinato a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come previsto dalla lettera m) art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità"), convertito dalla Legge n. 40 del 5.06.2020.

Questa tipologia di finanziamenti prevede la garanzia del 100% dal Fondo Centrale di Garanzia.

La **garanzia è gratuita**, come previsto dal Decreto Liquidità e non è richiesta nessuna commissione, per le garanzie concesse **entro il 31.12.2020**.

I tassi di interesse tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria. L'importo del finanziamento, come previsto dal Decreto Liquidità, deve essere non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da autocertificazione per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1.1.2019), e comunque massimo 30.000 euro.

Il finanziamento ha durata massima di 120 mesi, e prevede un periodo di preammortamento (rimborso solo quota interessi) di 24 mesi. Decorso il periodo di preammortamento, il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo il tasso di interesse e la periodicità previsti dal contratto.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (*floor*) o massimo (*cap*). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Nei mutui che prevedono un tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente ad eccezione del tasso di interesse.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è calcolato sulla base dell'anno commerciale, su un mutuo dell'importo di euro **30.000,00** di durata **10 anni di cui 2 anni di preammortamento**,

considerando – nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo – le seguenti spese: istruttoria, incasso rata, comunicazioni di legge, gestione pratica. Non sono compresi nel calcolo del TAEG altri costi, quali gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva.

In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore meramente indicativo.

TAEG		
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	T.A.E.G.: 1,15%

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCI	
Importo massimo finanziabile	€ 30.000,00
Durata	Massimo 10 anni di cui 2 anni di preammortamento

TASSI	
Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	1,10%
Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	1,10%
Tasso di mora	1,5 punti percentuali in aggiunta al tasso corrente, applicato in caso di ritardo nel pagamento delle singole rate nonché in caso di risoluzione contrattuale/decadenza del beneficio del termine.

SPESE	
Spese per la stipula del contratto	
Spese di istruttoria calcolata sull'importo erogato	€ 0,00
Costo della Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96	€ 0,00
Spese per la gestione del rapporto	
Spese pagamento rata	€ 0,00
Spese avvisi	€ 0,00
Spese aggiuntive rate in mora	€ 0,00
Spese 1° sollecito	€ 0,00
Spese 2° sollecito	€ 0,00
Spesa sospensione pagamento rata	€ 0,00
Spesa estinzione anticipata mutuo	€ 0,00
Invio documenti trasparenza	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per copia documentazione	€ 0,00
--------------------------------	--------

PIANO DI AMMORTAMENTO	
Tipo di ammortamento	FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Tipologia di rata a tasso fisso	Costante: la somma tra quota capitale e quota interesse rimane uguale per tutta la durata del rapporto.
Periodicità delle rate	TRIMESTRALE
Modo pagamento interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Tipo calendario	GIORNI COMMERCIALI/360
Base calcolo interessi di mora	Base calcolo interessi di mora

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo il cliente può sostenere alcuni dei seguenti costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:	
Spese notarili	Non previste
Assicurazione immobile	Non richiesta
Aliquota imposta sostitutiva D.P.R. 601 (per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi per i quali è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	0,25%
Imposta di bollo su contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	€ 16,00
Imposta di registro (prevista per finanziamenti sui quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	€ 200,00
Imposta di bollo su eventuali cambiali in garanzia	0,01% dell'importo della cambiale (per finanziamenti per i quali è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva) 1,10% dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)
SERVIZI ACCESSORI	
Non previsti	
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA	

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni) comprensivo dei 2 anni di preammortamento	Importo della rata TRIMESTRALE per un capitale di: € 30.000	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
1,10%	10	980,64	Non previsto	Non previsto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccbarlassina.it).

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria	entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della documentazione completa
Disponibilità dell'importo	di norma entro 5 giorni lavorativi successivi alla formalizzazione del contratto

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;

se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso stabilito nel contratto. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovute a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C.

Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi:

reclami@bccbarlassina.it e legale@pec.bccbarlassina.it.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	deposito a risparmio nominativo, intestato ad una o più persone fisiche o ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento o indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso Minimo (floor)	Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.